

	PROTOCOLLO D'INTESA	
	PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	
	NELL'AMBITO DEL PROGETTO	
	"THE LABORATORY ON QUANTITATIVE SUSTAINABILITY	
	(TLQS)"	
	tra	
	l'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA	
	SPERIMENTALE - OGS (di seguito OGS), con sede legale	
	a Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/C, C.F.	
	00055590327, rappresentato dal prof. Nicola CASAGLI,	
	il quale interviene in nome e per conto dello stesso	
	in qualità di Presidente,	
	e	
	la FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO	
	E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE (di seguito FIT), con sede	
	legale c/o ICTP in Strada Costiera 11, Trieste, C.F.	
	90035410324, rappresentata dal Prof. Stefano FANTONI,	
	il quale interviene in nome e per conto dello stesso	
	in qualità di Presidente,	
	e	
	-la FONDAZIONE ITALIANA FEGATO onlus (di seguito	
	FIF), con sede presso l'AREA Science Park, ed. Q, SS	
	14 km 163,5, Basovizza Trieste - C.F. 01149940320,	
	rappresentata dal Dott. Decio RIPANDELLI il quale	

interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di Presidente,

-la **SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI** (di seguito SISSA), con sede legale in Via Bonomea 265, 34136 Trieste, C.F. 80035060328, rappresentata dal prof. Andrea ROMANINO, il quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di Direttore,

e

l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE** (di seguito UNITS), con sede legale in Piazzale Europa 1 a Trieste, C.F. 80013890324 e P.I. 00211830328 rappresentata dal Prof. Roberto DI LENARDA, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Rettore,

e

l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE** (di seguito UNIUD), con sede legale in via Palladio 8 a Udine, C.F. 80014550307, rappresentata dal Prof. Roberto PINTON, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Rettore;

di seguito denominati singolarmente la "Parte" e congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- l'**OGS**, è un ente pubblico di ricerca a carattere

multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica), Geofisica sperimentale e di esplorazione, Sismologia e sismologia applicata all'ingegneria;

- l'OGS promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi tra l'altro di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di

Competenza;

- fra gli scopi statutari dell'OGS rientra il contributo alla missione culturale e sociale della ricerca scientifica e tecnologica con la promozione della diffusione della conoscenza scientifica, con attività di alta formazione e di comunicazione e divulgazione della scienza e dell'innovazione tecnologica, che includono attività di "Science to Policy" per contribuire all'integrazione della

ricerca, dello sviluppo tecnologico e della formazione scientifica nell'Area Mediterranea;

- la **FIT** è stata istituita il 16/06/1980, come soggetto con personalità giuridica riconosciuta, senza scopo di lucro;

- tra gli scopi perseguiti dalla FIT, è previsto quello di "promuovere e favorire il progresso, la libertà e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche, raccomandando, promuovendo e sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali e internazionali [...];

- l'OGS è socio sostenitore della FIT e i due Enti hanno stipulato, in data 16.03.2023, specifico accordo di ricerca per la realizzazione del progetto "The Laboratory on Quantitative Sustainability (TLQS)";

- la **FIF** è una fondazione senza scopi di lucro costituita da soggetti pubblici e privati;

- in base all'art. 2 dello Statuto in vigore la FIF persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e la prestazione di servizi a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari.

- In particolare, la FIF persegue i seguenti obiettivi:

- di ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato;

- di assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;

- di assistenza sociale e sociosanitaria a favore

- di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari;

- di istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;

- di formazione di personale sanitario per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;

- la **SISSA** è un istituto di ricerca ed istruzione superiore a ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare;

Tra i suoi fini istituzionali la SISSA ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura,

l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la

preparazione di giovani italiani e stranieri alla

ricerca scientifica di alta qualificazione e

all'insegnamento universitario superiore;

La SISSA, al fine di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, promuove forme di collaborazione con altri Enti operanti in tutto o in parte su programmi specifici e progetti interdisciplinari;

- l'**UNITS** ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; per il conseguimento delle proprie finalità, l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- l'**UNIUD**, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;

- l'**UNIUD**, per perseguire i propri fini istituzionali

e per ricerche scientifiche di proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;

- UNIUD quale istituzione dotata di personalità giuridica ha capacità contrattuale e può stipulare convenzioni e contratti, tipici e atipici;

- il Senato Accademico di UNIUD ha deliberato l'approvazione del presente Protocollo di intesa;

CONSIDERATO CHE

l'OGS, in collaborazione con la FIT, si è fatto promotore del progetto denominato "**The Laboratory on Quantitative Sustainability**" (TLQS), dedicato alla ricerca sulla sostenibilità quantitativa ed in particolare sui seguenti temi:

1. Studio del **pianeta blu** per la **sostenibilità dell'economia del mare**
2. **Cibo e biodiversità** per la salute del pianeta e dei suoi abitanti
3. **Cambiamenti climatici e ambiente**
4. **Transizione energetica e processi industriali**
5. Nuova **Scienza dei dati** al servizio della

	sostenibilità e della human ecology	
	6. Protezione dell'habitat terrestre con gli strumenti spaziali	
	7. Sostenibilità e scienze sociali, il diritto alla sostenibilità, l'attenzione alla diversità e all'inclusione, le relazioni fra sostenibilità ed equità sociale;	
	- la FIF, la SISSA, l'UNITS e l'UNIUD hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla realizzazione del progetto;	
	VISTA	
	l'opportunità congiunta e condivisa di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa, sia per le ragioni premesse e considerate finora, che per i motivi sotto riportati;	
	le PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI	
	1. Nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare al progetto TLQS, ciascuna in linea con i propri fini statutari, e secondo un programma di lavoro condiviso.	

Le Parti si impegnano altresì a condividere informazioni e documentazioni, a favorire lo scambio di competenze tecniche e a promuovere azioni congiunte di ricerca, comunicazione e disseminazione nell'ambito disciplinare oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3 DURATA

1. Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata sino al 31.12.2026, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; qualora il progetto TLQS venga prorogato, potrà essere prorogato anche il termine del presente Protocollo d'Intesa, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti, mediante semplice scambio di corrispondenza.

Art. 4 NORMATIVA APPLICABILE

1. Le azioni previste dal presente Protocollo d'Intesa dovranno compiersi nell'ambito di quanto disciplinato dalle disposizioni del progetto TLQS di cui alle premesse e nel rispetto della normativa italiana applicabile.

Art. 5 PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca

aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli organi competenti di ciascuna parte, secondo le proprie regole interne.

Art. 6 ONERI ECONOMICI

1. Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti; le attività preventivamente concordate e autorizzate verranno rese a titolo gratuito.

2. Il presente Protocollo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i..

Art. 7 COMITATO DIRETTIVO

1. L'organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi del TLQS, elencati in questo Protocollo d'Intesa, è demandato ad un Comitato direttivo, composto da un referente scientifico per ognuna delle parti contraenti.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano a nominare i referenti scientifici del Comitato

Direttivo.

4. Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente alle altre parti ogni variazione nei nominativi dei propri referenti.

Art. 8 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a mantenere il segreto sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all'attività svolta ed espressamente indicati come aventi carattere riservato e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Reg. UE 679/2016.

Art. 9 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

2. È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Art.10 CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri

ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 11 RECESSO O SCIOGLIMENTO

1. Le Parti, con un preavviso di 3 mesi, hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di Intesa ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.

2. In caso di esercizio del diritto di recesso è fatto salvo tutto ciò che si è ottenuto in termini di risultati per la ricerca, la cui titolarità seguirà le regole contenute nel precedente art. 5 e negli specifici accordi posti in essere.

Art. 12 CONTROVERSIE

1. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dell'attuazione del presente Atto.

2. Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le Parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 13 DOMICILIO

1. Ai fini e per tutti gli effetti del Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio:

• OGS: Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS), ogs@pec.it;

• FIT: Strada Costiera 11, 34151 Trieste, fit.ts@pec.it

• FIF: AREA Science Park, ed. Q, SS 14 km 163,5 - 34149 Basovizza - Trieste, fondazioneitalianaafegato@pec.it

• SISSA: Via Bonomea 265, 34136 Trieste; protocollo@pec.sissa.it

• UNITS: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, ateneo@pec.units.it

• UNIUD: Via Palladio 8, 33100 Udine, amce@postacert.uniud.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Per l'OGS

prof. Nicola Casagli

Firmato digitalmente

Per la FIT

